Av.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 30 gennaio 1964 - ore 17

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 30 gennaio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Prof.Antonio SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv.Ercole ROCCHETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott.Silvio TAVOLARO
Dott.Enrico POGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott.Giuseppe LATTANZI
Dott.Giovanni COLLI
Dott.Paolo ICARDI
Dott.Goffredo' ROSSI
Dott.Angelo Michele JANNUZZI
Dott.Francesco TROTTA
Dott.Renzo ALESSANDRI
Dott.Giov.Battista CEPPALUNI
Dott.Giuseppe LOJACONO
Dott.Antonio DE FALCO
Dott.Mario MANCINI
Dott.Lorenzo SCAPINELLI
Dott.Adalberto MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv.Mario RICCIO
Avv.Adolfo SALMINCI
Prof.Avv.Gaetano ZINGALI
Avv.Federico COMANDINI
Avv.Bartolo GIANTURCO

S E G R E T A R I

Dott.Mario JANIRI
Dott.Gennaro de ROBERTO
Dott.Ruggiero FIRRAO
Dott.Francesco CUSANI

E' assente giustificato il Dott.Angelo QUILIGOTTI.

Il Presidente dà la parola all'avv. ROCCHETTI.

L'avv.ROCCHETTI legge un appunto inviatogli dal Ministro di Grazia e Giustizia sulle questioni sorte dalla dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958 n.195 e una lettera dello stesso Ministro. Rileva che nell'appunto vi sono 3 parti: la prima si riferisce alla illegittimità, dichiarata dalla Corte Costituzionale, della richiesta in quanto atto di esclusiva iniziativa del Ministro; la seconda contiene la puntualizzazione dell'attività che il Ministro potrebbe svolgere; e la terza è relativa al concerto per il conferimento degli Uffici Direttivi.

Osserva, in particolare, che, secondo la tesi enunciata nell'appunto, la copertura dei posti, se devoluta alla competenza del Consiglio, perchè relativa allo "status" dei magistrati, attiene però anche alla organizzazione e al funzionamento dei servizi, che rientra nei poteri del Ministro a norma dell'art. 110 della Costituzione. Ritiene che con tale interpretazione si tenda ad annullare la chiara portata della decisione della Corte Costituzionale, in base alla quale il Consiglio ha il potere di agire autonomamente, indipendentemente dall'eventuale richiesta del Ministro. Precisa che la iniziativa del Consiglio non potrebbe essere paralizzata dall'eventuale rifiuto di pubblicazione delle vacanze in quanto tale pubblicazione è atto dovuto dal Ministro, il quale deve necessariamente prestare la sua collaborazione al Consiglio, che ha un potere preminente in quanto delibera.

Rileva, infine, che, per quanto riguarda il concerto, è molto difficile arrivare a conclusioni diverse da quelle precisate nell'appunto senza l'accordo con il Ministro in quanto

./.

non è stata dichiarata anche l'illegittimità costituzionale della norma che prevede il concerto stesso.

Il dott. TROTTA osserva che in sostanza non vi è nessuna ipotesi nella quale un provvedimento sullo status del magistrato non incida anche sull'organizzazione dei servizi e che quindi l'art. 110 della Costituzione, che fa salva la competenza del Consiglio rispetto a quella del Ministro, deve essere interpretato nel senso che il Consiglio ha la preminenza.

Il dott. MARGADONNA insiste nella sua mozione diretta ad ottenere la riforma della legge istitutiva e in particolare dell'intero articolo 11, mozione della quale dà lettura.

L'avv. COMANDINI si associa a quanto ha detto il dott.TROTTA, rilevando che l'appunto del Ministro parla di organizzazione giudiziaria, mentre la Costituzione si riferisce ai servizi relativi a tale organizzazione. Rileva, poi, che sarebbe violato lo spirito della decisione della Corte Costituzionale se si accettasse il principio della impossibilità di discostarsi dalla proposta concertata e che, quindi, è necessaria una riforma legislativa che dovrebbe essere limitata al 3° comma dell'art. 11; pur essendo auspicabile l'estensione della riforma anche ad altre parti della legge.

Il dott. SCAPINELLI osserva che nell'appunto si prospetta l'eventualità che non verrebbero eseguite le deliberazioni del Consiglio non precedute dal concerto. Ritiene, quindi, che sia opportuno giungere ad un voto che auspicasse la riforma della legge.

Il prof. ZINGALI si dichiara nettamente contrario alla riforma legislativa perchè la delicata questione in esame non si risolve allargando i termini del dibattito ed un voto del Consiglio dovrebbe ottenere il consenso generale, mentre la pro-

./.

spettata riforma accentuerebbe la divisione dal Ministro. Rileva che il Ministro non ha alcuna competenza a provvedere in quanto la potestà di decisione è attribuita solo al Consiglio. Ritiene che vi sia già un conflitto aperto, che non potrà essere definito con i carteggi, nè con i contatti personali, e che sarebbe invece opportuno far presente al Ministro la eventualità che potrebbe essere sollevato il conflitto tra i poteri dello Stato previsto dall'art. 134 della Costituzione.

Il dott.JANNUZZI rileva che la questione si può risolvere sul piano delle intese dirette perchè, a norma degli articoli 105 e 110 della Costituzione, al Ministro spetta solo l'organizzazione dei servizi e, quindi, il Consiglio provvede per quanto concerne i magistrati, mentre il Ministro provvede per quanto riguarda i mezzi. Ritiene, poi, che si possa accedere alla tesi del Ministro della proposta concertata su più nomi per il conferimento di un ufficio direttivo.

Il dott. COLLI osserva che la norma sul concerto attualmente deve essere applicata anche se ritenuta illegittima e che, quindi, occorre continuare nelle trattative con il Ministro prima di vedere se è il caso di chiedere la modifica della legge.

L'avv. ROCCHETTI ritiene necessario pervenire con urgenza ad una decisione sia pure provvisoria in quanto si deve provvedere al conferimento di vari uffici direttivi e ritiene che nel frattempo si potrebbe seguire il vecchio sistema facendo presente al Ministro che la discussione continuerà.

Il dott. LATTANZI osserva che la norma sul concerto non è stata dichiarata incostituzionale e che, quindi, la Corte dei Conti non registrerebbe il provvedimento di conferimento di un ufficio direttivo non preceduto dal concerto. Ritiene,

./.

pertanto, che il Consiglio potrebbe consentire alla Commissione speciale di procedere al concerto con il Ministro su una rosa di nomi senza ordine di preferenze in attesa e senza pregiudizio della risoluzione della questione circa l'interpretazione dell'art. 11, 3° comma. Fa presente, peraltro, che, dopo il concerto su più nominativi, spetterebbe alla Commissione speciale sottoporre al voto del Consiglio Superiore la proposta su uno solo dei nomi come fanno le Commissioni referenti e, qualora tale proposta non venisse approvata seduta stante, la stessa Commissione speciale formulerebbe nuova proposta su altro nome concertato e così di seguito.

Il dott. CEPPALUNI ritiene che ora, dopo la risposta del Ministro, non sia opportuno insistere in ordine al concerto in quanto le vie per risolvere la questione definitivamente sono due: la riforma della norma sul concerto o una dichiarazione di incostituzionalità. Piuttosto è d'avviso che, sul piano della collaborazione, sia bene insistere presso il Ministro perchè accetti la proposta di comunicare preventivamente al Consiglio le vacanze che intende pubblicare. Rinnova, infine, la sua richiesta di dati statistici sull'attività espletata nei singoli uffici giudiziari, dati necessari per potere provvedere adeguatamente alla copertura delle varie sedi.

L'avv. RICCIO osserva che nell'appunto del Ministro non si respingono del tutto le proposte del Consiglio ma si accoglie la soluzione della rosa dei nomi per il concerto; rileva, quindi, che la via prescelta dei contatti diretti con il Ministro ha già portato ad un risultato positivo e, perciò, può essere proseguita senza chiedere modifiche della legge o sollevare conflitti davanti la Corte Costituzionale.

Il dott. LOJACONO rileva che il Ministro ha già fatto la massima concessione in materia di concerto in quanto è giunto

./.

al concerto sulla rosa dei nomi; e che, quindi, ora non è il caso di parlare di conflitto, a prescindere dalla questione se il Consiglio possa sollevare il conflitto. Ritiene che la proposta di una limitata riforma legislativa potrebbe essere accolta e che il Ministro dovrebbe aderire alla richiesta del Consiglio di collaborare in materia di pubblicazione di sedi.

L'avv. ROCCHETTI ritiene che dopo la sentenza della Corte Costituzionale, avvenuto il concerto, si possa provvedere senza un altro concerto, mentre prima la richiesta obbligatoria impediva la deliberazione su ulteriore proposta non concertata.

Il dott. DE FALCO rileva che la questione sarebbe risolta in fatto se il Ministro aderisse al concerto su tutti i concorrenti ad un ufficio direttivo.

Il dott. MANCINI osserva che il Consiglio deve scegliere la via maestra di modifica della legge, e che, nel frattempo, si può ricorrere alla designazione plurima.

Il dott. POGGI fa presente che in pratica la questione non è tanto grave in quanto nel passato solo due proposte concertate non sono state approvate dal Consiglio; ritiene che il concerto si debba realizzare su ogni nome e che, se il Consiglio non approva una proposta concertata, la Commissione debba proporre altro nome su cui vi sia stato il concerto.

Il Presidente rileva che il problema di fondo dovrà essere discusso ancora e che oggi si è proceduto a una delibazione per trovare una soluzione temporanea alle questioni più urgenti. Ritiene che si possa accogliere la soluzione suggerita dal dott. LATTANZI come norma transitoria; la Commissione speciale si recherà dal Ministro per il concerto su una rosa di nomi, senza ordine preferenziale; senza pregiudizio dell'interpre-

./.

tazione dell'art. 11, 3° comma.

Osserva, peraltro, che tale norma, anche se incostituzionale, deve essere osservata fino a che non ne sia dichiarata l'incostituzionalità.

Dispone, quindi, il rinvio della discussione.

Informa poi il Consiglio in ordine ai contatti avuti con i Ministri competenti al fine di ottenere il miglioramento del trattamento economico dei magistrati, ed assicura che avrà altri colloqui al riguardo.

Il prof. ZINGALI manifesta al Presidente tutta la gratitudine e l'apprezzamento dei magistrati per il suo interessamento.

Alle ore 19 il Presidente si allontana.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

./.

Assume la presidenza l'avv. Ercole ROCCHETTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e dispone che venga presa in esame la proposta della Prima Commissione Referente relativa alla relazione del Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esame a 34 posti di magistrato di Corte di Appello indetto con D.M. 15-1-1963, pratica già compresa nell'ordine del giorno della seduta del 29 gennaio e rinviata, per la definizione, alla seduta odierna.

Il dott. COLLI, nella sua qualità di Presidente della Prima Commissione, comunica che questa propone di approvare le considerazioni ed i suggerimenti contenuti nella relazione suddetta, che viene unita al presente verbale sotto la voce "Allegato A".

Il Presidente dà lettura della risoluzione da lui stesso predisposta secondo quanto stabilito nella seduta di ieri, del seguente tenore:

Il Consiglio

vista la proposta della prima Commissione referente di approvare e fare proprie le considerazioni ed i suggerimenti contenuti nella relazione del Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 34 posti di magistrato di Corte di Appello indetto con D.M. 15-1-1963; considerato che, anche per quanto riguarda il concorso per esami a 12 posti di magistrato di Corte di Cassazione indetto con D.M. 15-1-1963, analoga proposta della prima Commissione referente, su relazione del Presidente della Commissione giudicatrice, fu approvata dal Consiglio nella seduta del 3-12-1963

esprime il voto

che il Ministro della Giustizia voglia considerare la opportunità di predisporre un provvedimento di legge che modifichi le

./.

attuali disposizioni in materia di concorsi per esami per le promozioni in Corte di Appello e in Corte di Cassazione, stabilendo che i tre temi siano immessi in un'unica busta affinchè sia consentito alla Commissione esaminatrice di valutare, in unico contesto di tempo, i tre elaborati di ciascun candidato in modo da pervenire ad un giudizio unitario e completo, che risulti più aderente alle effettive doti di ingegno e di cultura del candidato stesso.

Il dott. MARGADONNA dichiara di opporsi alla approvazione della risoluzione relativa al voto per una modifica legislativa delle attuali disposizioni in materia di concorsi per esami per le promozioni in Corte di Appello e in Corte di Cassazione in quanto a suo avviso verrebbe diminuita una delle garanzie fondamentali del concorso per esami. Ritiene che il magistrato, che aspiri a vincere il concorso per esami, debba dimostrare il possesso di requisiti eccezionali in ciascuna materia di esame e che pertanto la valutazione non debba essere compiuta nel complesso delle tre materie.

Il dott. SCAPINELLI ribadisce che l'argomento dovrebbe essere trattato in occasione del parere da esprimere sulla riforma dell'Ordinamento giudiziario e non già separatamente. Nel merito è contrario alla proposta per le stesse ragioni esposte dal collega MARGADONNA.

Il dott. CEPPALUNI ritiene che il voto sia inutile trattandosi di una questione marginale.

Il dott. ROSSI precisa che lo scopo della proposta modifica legislativa è quello di rendere il giudizio più aderente alla effettiva capacità del candidato e non di diminuire le garanzie.

Il dott. POGGI osserva che la proposta modifica potrebbe presentare qualche aspetto pericoloso; dichiara comunque di non opporsi.

./.

Il Presidente pone ai voti la risoluzione sopra indicata, la quale riporta sedici voti favorevoli ed è quindi approvata.

Il Presidente dà la parola all'avv. RICCIO perchè, nella qualità di Presidente della Seconda Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche di competenza della Commissione stessa.

L'avv. RICCIO, nella predetta qualità, informa che la Seconda Commissione referente, nelle sedute del 9 e 18 gennaio 1964, come risulta dai relativi verbali, ha preso in esame varie richieste del Ministro di Grazia e Giustizia e istanze di interessati.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione delibera ad unanimità:

1.-la conferma del dott. Vittore CAMELI, magistrato di tribunale fuori del ruolo organico della Magistratura, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità, per giorni novanta, a decorrere dal 24 settembre 1963 (richiesta n. 3362/2 in data 11 gennaio 1964);

2.-il trasferimento del dott. Bartolomeo SAPIO, uditore giudiziario in tirocinio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Pretura di Roma per ivi completare il periodo di tirocinio (richiesta n. 3493/1 in data 11 gennaio 1964);

3.-il collocamento in aspettativa per infermità, per giorni sessanta, a decorrere dal 13 settembre 1963, a sua domanda, del dott. Giuseppe JOELE, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Sarno (richiesta numero 1016/4 in data 11 gennaio 1964);

4.-il collocamento in aspettativa per infermità dal 13 ottobre 1963 al 12 gennaio 1964, a sua domanda, del dott. Alberto MOLLO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore

./.

del mandamento di Postiglione, con conseguente collocamento del medesimo fuori del ruolo organico della Magistratura a decorrere dal 13 dicembre 1963 (richiesta n.3776 in data 11 gennaio 1964);

5.-il trasferimento del dott. Vincenzo FERRUCCI, aggiunto giudiziario nel Tribunale di Tolmezzo, attualmente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, perchè sottoposto a procedimento disciplinare, al Tribunale di Agrigento, continuando nella sospensione predetta (richieste n.ri 3743 in data 11 dicembre e 2943 in data 19 febbraio 1963);

L'avv.RICCIO informa, poi, che la 2ª Commissione ha preso in esame l'esposto con il quale Vincenzina Gagliardo ved.Sgadari ha segnalato:

a) che il dott. CECCARELLI Lino, già uditore vice pretore a Caltanissetta, ha autorizzato il ritiro dei titoli esecutivi allegati al fascicolo di esecuzione mobiliare contro la esponente, pur essendo il procedimento esecutivo sospeso; e deduce che ciò ha consentito la promozione di altro procedimento esecutivo - che definisce illegittimo ed irregolare - su altri beni in danno della esponente e chiede che siano accertate eventuali responsabilità a carico del dott. CECCARELLI;

b) che il dott. FERRARA Ugo, vice pretore onorario del mandamento di Gangi, assumendo la difesa di litiganti in cause presso la detta Pretura, priva di titolare, e poi, astenendosi per la suddetta ragione, intralcia il normale svolgimento dei processi civili; segnala, altresì, che il dott. FERRARA approfitta in certo modo della predetta situazione per prolungare la trattazione delle cause;

./.

e) si duole del comportamento del difensore di parte avversa.

Riferisce che la 2^ Commissione propone:

1) l'archiviazione dell'esposto per quanto concerne il fatto sub a), non potendosi muovere alcun rilievo al dott. CECCARELLI trattandosi di atto legittimo e dovuto e relativamente al fatto sub e) trattando materia estranea alla competenza del Consiglio;

2) la remissione degli atti al Presidente della Corte di Appello di Palermo per eventuali provvedimenti e informazioni in ordine a quanto esposto sub b).

Il Consiglio delibera in conformità.

Il prof. ZINGALI, quale Presidente della Terza Commissione, riferisce su varie richieste del Ministro di Grazia e Giustizia ed istanze di interessati, che hanno formato oggetto di esame da parte della 3^ Commissione referente nelle sedute del 16, 17 e 18 gennaio 1964, come risulta dai relativi verbali.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione delibera ad unanimità:

1.-la concessione al dott. Luigi MARIANI, Consigliere della Corte di Appello di Bologna, dell'autorizzazione ad accettare l'incarico di componente della Commissione d'Appello Federale offertogli dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Tennis

2.-la reiezione dell'istanza con la quale il dott. Attilio SCILLONE, magistrato d'Appello con funzioni di Consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, domanda che le infermità, per le quali con istanza del 20 maggio 1962 chiese di fruire del rimanente periodo di ferie non godute nel 1961 e con successiva istanza del 3 giugno 1963 chiese un mese di congedo straordinario, vengano riconosciute come dipendenti da causa di servizio;

./.

3.-l'accoglimento della istanza della Signora Leonilde TORTORETO, diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del marito dott. Antonio VALENTI, magistrato d'Appello, deceduto il 17 marzo 1963 e, quindi, del diritto alla pensione privilegiata (richiesta n.3832 in data 31 dicembre 1963);

4.-la revoca del trasferimento del dott. Rodolfo PROSIO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, al Tribunale di Torino con funzioni di Presidente di Sezione, disposto dal Consiglio nella seduta del 18 dicembre 1963 (richiesta n. 3853 in data 18 gennaio 1964);

5.-la concessione al dott. Rocco ARTESI, magistrato d'Appello con funzioni di Consigliere Pretore a Catania, a sua domanda, di mesi uno di congedo straordinario per motivi di salute a decorrere dal 30 settembre 1963; di giorni 40 di aspettativa per infermità, a decorrere dal 30 ottobre 1963, e di giorni 20 di proroga di aspettativa per infermità a decorrere dal 9 dicembre 1963 (richiesta n.3774 in data 11 gennaio 1964);

6.-la revoca del trasferimento del dott. Paolo CARUSO, Consigliere Pretore a Trento, alla Pretura di Arezzo con le stesse funzioni, disposto dal Consiglio nella seduta del 20 novembre 1963 (richiesta n.3847 in data 11 gennaio 1964);

7.-il collocamento in aspettativa per infermità, per mesi sei, a decorrere dal 24 novembre 1963, a sua domanda, del dott. Mario PAGLIANO, Consigliere della Corte d'Appello di Napoli, con conseguente collocamento dello stesso fuori ruolo a decorrere dal 24 gennaio 1964;

8.-il collocamento in aspettativa per infermità, per giorni 30, a decorrere dal 16 novembre 1963, a sua domanda, del dott. Raffaele ARCADI, magistrato d'Appello con funzioni di Presidente

./.

di Sezione del Tribunale di Catanzaro (richiesta n.2488/1 in data 11 gennaio 1964);

9.-la conferma del dott. Giovanni ZITO, magistrato d'Appello fuori ruolo, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità fino al 16 dicembre 1963 (richiesta n.2722/2 in data 11 gennaio 1964);

10.-la reiezione dell'istanza con la quale il dott.Pietro AVELLA, magistrato d'Appello con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Treviso, chiede che la deliberazione del Consiglio in data 20 novembre 1963, relativa al suo trasferimento alla Pretura di Bergamo con funzioni di Consigliere Pretore, venga integrata con la qualifica di "dirigente";

11.-non luogo a deliberare sulla istanza con la quale il dott.Francesco BILOTTA, Procuratore della Repubblica in Messina, già rinunciatario per due volte al turno di promozione per scrutinio a magistrato di Cassazione, domanda se possa rinunciare una terza volta senza perdere il diritto alla promozione; e ciò in quanto non rientra nei compiti del Consiglio esprimere pareri in astratto, ai fini di un eventuale futuro comportamento;

12.-il collocamento in aspettativa per infermità dal 1° dicembre 1963 al 6 gennaio 1964, a sua domanda, del dott. Aldo PALUMBO, magistrato d'Appello con funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia (richiesta n. 64/1 in data 11 gennaio 1964);

13.-l'archiviazione dell'esposto del dott.Clemente CONIGLIANO da Reggio Calabria in quanto relativo a precedente ricorso già archiviato;

14.-di prendere atto della comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna relativa alla nomina del dott. Salvatore GIBIINO, Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna, a Presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione di una vertenza sorta tra l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo di Roma e il Comune di Piacenza;

./.

15.-di prendere atto della comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Roma relativa alla nomina del dott. Pietro PASCALINO, Consigliere della Corte di Appello di Roma, a componente del Collegio arbitrale per la risoluzione di una vertenza sorta tra l'impresa S.p.A. S.I.C.A.M. - Società Italiana Appalti Mezzogiorno - da Roma, e l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

16.-l'archiviazione dell'esposto dell'avv. Elio BUSETTO da Schio, relativo alla mancata escarcerazione del detenuto Mattesco Roberto al quale era stata concessa la libertà provvisoria.

Il Presidente dà, poi, la parola al dott. LATTANZI affinchè, quale Presidente della Commissione speciale per il conferimento degli Uffici Direttivi, riferisca al Consiglio sulle pratiche di competenza della stessa Commissione.

Il dott. LATTANZI informa, per la preventiva delibazione, che è vacante il posto di Procuratore della Repubblica di Tortona e che l'unico aspirante è il dott. Rosario INGRASSIA, promosso in Appello per merito nel luglio dello scorso anno; riferisce, quindi, sui precedenti del medesimo.

Prendono la parola i dottori DE FALCO, TROTTA e ALESSANDRI.

Il dott. LATTANZI informa, inoltre, che è vacante il posto di Presidente del Tribunale di Messina e che gli aspiranti sono i dottori Tommaso TORALDO e Francesco SICILIANO, Presidenti di Sezione del Tribunale di Messina, e Ferdinando GENTILE, Presidente del Tribunale di Ragusa.

Prendono la parola il prof. ZINGALI, l'avv. RICCIO e i dottori JANNUZZI, MANCINI e TROTTA.

La seduta è tolta alle ore 21.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico

./.

originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI